

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 8-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE STEFANO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ANTONIO AZZOLLINI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 230/12 R.G.N.R. - n. 2994/12 R.G. GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, commi 1, 2, 3 e 5, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 319-*quater* del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità); 3) 110 e 117 del codice penale, 223, comma 1, 216, comma 1, numero 1, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 4) 110 del codice penale, 223, comma 1, 216, comma 1, numero 1, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110 e 81, capoverso, del codice penale, 223, comma 1, e 216, comma 1, numero 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 6) 110 e 117 del codice penale, 224, 217, numero 4, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta semplice, concorso in bancarotta semplice)

**Trasmessa dal Tribunale di Trani
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
il 9 giugno 2015**

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 2015

ONOREVOLI SENATORI.- In data 9 giugno 2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 230/12 R.G.N.R. - n. 2994/12 R.G. GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, commi 1, 2, 3 e 5, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 319-*quater* del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità); 3) 110 e 117 del codice penale, 223, comma 1, 216, comma 1, numero 1, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 4) 110 del codice penale, 223, comma 1, 216, comma 1, numero 1, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110 e 81, capoverso, del codice penale, 223, comma 1, e 216, comma 1, numero 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 6) 110 e 117 del codice penale, 224, 217, numero 4, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta semplice, concorso in bancarotta semplice).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 10 giugno 2015 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 16, 18, 23 giugno, 7 e 8 luglio 2015, ascoltando il senatore Azzollini, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 18 giugno 2015 e nuovamente, su richiesta del diretto interessato, nella seduta del 23 giugno 2015.

Nella seduta del 18 giugno il senatore Azzollini ha distribuito una memoria riassuntiva e depositato un'ulteriore nota difensiva, alla quale sono allegati dodici documenti, precisando che la stessa analizza in maniera più dettagliata i profili indicati sinteticamente nella memoria riassuntiva precedentemente depositata, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Nella seduta del 23 giugno ha depositato ulteriore documentazione agli atti della Giunta.

* * *

In data 9 giugno 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 230/12 R.G.N.R. - n. 2994/12 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416, commi 1, 2, 3 e 5 del codice penale (associazione per delinquere) finalizzata alla commissione di più delitti di cui agli articoli 216, comma 1, numeri 1 e 2, comma 2 e 3 (bancarotta fraudolenta), 217 (bancarotta semplice), 223, comma 1 (fatti di bancarotta fraudolenta), 236,

commi 1 e 2 (concordato preventivo e amministrazione controllata) del Regio decreto n. 267 del 1942; 2) 319-*quater* del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità); 3) 110, 117 del codice penale, 223, comma 1 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta), 216, comma 1, numero 1 (concorso in bancarotta fraudolenta), 219, comma 1 (circostanze aggravanti e circostanza attenuante) del Regio decreto n. 267 del 1942; 4) 110 del codice penale, 223, comma 1 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta), 216, comma 1, numero 1 (concorso in bancarotta fraudolenta), 219, comma 1 (circostanze aggravanti e circostanza attenuante) del Regio decreto n. 267 del 1942; 5) 110, 81 capoverso del codice penale, 223, comma 1 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta), 216, comma 1, numero 1 (concorso in bancarotta fraudolenta) del Regio decreto n. 267 del 1942; 6) 110, 117 del codice penale, 224 (fatti di bancarotta semplice), 217 numero 4 (bancarotta semplice), 219, comma 1 (circostanze aggravanti e circostanza attenuante) del Regio decreto n. 267 del 1942. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 10 giugno 2015 e l'ha annunciata in Aula nella stessa giornata.

In relazione al primo capo di imputazione (punto A), pagina 2 dell'ordinanza, il senatore Azzollini, nella sua qualità di amministratore di fatto dal luglio 2009 della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza - Opera Don Uva, è indagato per aver partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di

bancarotta sopra citati nell'ambito della gestione dell'Ente indicato.

Per tale Ente, il Procuratore della Repubblica di Trani, in data 23 aprile 2012, ha presentato istanza di fallimento, e l'Ente, a sua volta, in data 7 novembre 2012, ha presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, ammesso dal Tribunale di Trani con provvedimento dell'11 aprile 2013; la Congregazione, in data 19 dicembre 2013, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del Decreto legge n. 347 del 2003, e dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Trani il 14 gennaio 2014.

Quanto al secondo capo di imputazione (punto E), pagina 6 dell'ordinanza, il senatore Azzollini è indagato poiché, in qualità di Presidente della Commissione bilancio del Senato, e dunque di pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ha imposto agli organi di vertice della Congregazione la presenza di Angelo Belsito e di Rocco Di Terlizzi, deputati ad agire in suo nome e per suo conto quali amministratori di fatto dell'Ente; ha assunto nei confronti di Rita Cesa e delle altre suore del Consiglio generale un atteggiamento di prevaricazione tradottosi nell'imposizione di assunzioni di personale e di scelte di fornitori a lui graditi, al fine di assicurarsi un bacino di consenso politico-personale; ha indotto Rita Cesa, legale rappresentante dell'Ente, a concedergli la cogestione dell'Ente stesso in cambio della sua attivazione per assicurare alla Congregazione una ulteriore proroga legislativa della sospensione degli obblighi fiscali e

contributivi, beneficio in virtù del quale è stata garantita alla stessa un'indebita moratoria fiscale finalizzata a ritardare l'emersione dello stato di dissesto e, conseguentemente, a neutralizzare la richiesta di fallimento dell'Ente avanzata dalla procura della Repubblica di Trani.

Il beneficio fiscale era stato inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale lo attribuiva a soggetti aventi i seguenti requisiti: *a)* enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale; *b)* che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge n. 245 del 2002, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia, Puglia.

Tale beneficio fiscale è stato oggetto di successive proroghe da parte delle seguenti norme: comma 3-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 aggiunto dalla relativa legge di conversione; articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007; comma 8-*quinquies* dell'articolo 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300; articolo 47-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; comma 5-*ter* dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e comma 12-*undecies* dell'articolo 2, del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il beneficio è stato prorogato dall'articolo 1, comma 314, della legge 24 dicembre 2012, n. 314 (legge di stabilità 2013), nonché - da ultimo - dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Una specifica ricostruzione degli interventi normativi sopracitati, e dei relativi riflessi sulla Congregazione, è riportata nel capitolo 12 dell'Ordinanza (pagina 381 e seguenti).

Il senatore Azzollini è inoltre indagato, in relazione al terzo capo di imputazione (punto F), pagina 7 dell'ordinanza, per avere - nella sua qualità di amministratore di fatto dell'Ente citato, a partire dal luglio 2009 - dissipato le risorse della congregazione imponendo l'assunzione di Di Terlizzi a titolo di consulente, nella consapevolezza che detta assunzione, operata in un momento di grave e conclamata crisi dell'Ente, fosse inutile.

Il quarto capo di imputazione (punto N), pagina 11 dell'ordinanza, si riferisce, invece, all'assunzione di un elevato numero di persone, una parte delle quali sarebbe stata imposta dal senatore Azzollini, in concorso con Belsito, tra il luglio del 2009 e il 2011; tali assunzioni, in quanto ispirate a logiche clientelari e non rispondenti a reali esigenze (l'Ente già nel 2003 aveva proceduto al licenziamento collettivo di 624 dipendenti), contribuivano a dissipare le risorse dell'Ente.

Il quinto capo di imputazione (punto O), pagina 12 dell'ordinanza, si riferisce, inoltre, alla imposizione da

parte del senatore Azzollini dell'assunzione della figlia di Belsito, benché la donna fosse priva di competenze, contribuendo così alla dissipazione delle risorse dell'Ente.

In relazione al sesto capo di imputazione (punto CC), pagina 19 dell'ordinanza, il senatore Azzollini, in concorso con altri, è indagato per aver aggravato il dissesto della Congregazione, sia astenendosi (o contribuendo affinché chi di competenza si astenesse) dal richiedere la dichiarazione di fallimento dell'Ente, sia non intraprendendo alcuna iniziativa volta ad evitare l'aggravamento del dissesto, ed anzi attraverso la sollecitazione delle agevolazioni fiscali garantite dal suo intervento, protraendo la gestione costantemente in perdita dell'azienda.

In ordine alla "presa di potere" del senatore Azzollini, l'ordinanza precisa che la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bari avente finalità di culto e religione; l'Ente esercita sostanzialmente attività di cura, assistenza riabilitazione delle persone con compromissione delle facoltà intellettive e delle persone non autosufficienti. La struttura si articola nelle tre sedi di Bisceglie, Foggia e Potenza (pag. 22).

L'autorità giudiziaria riferisce che le intercettazioni telefoniche hanno permesso di acclarare le modalità attraverso le quali il senatore Azzollini ha controllato, in concreto, la gestione della Congregazione attraverso i suoi fidati collaboratori, sino alla data di ammissione alla procedura di

amministrazione straordinaria il 3 dicembre 2013; successivamente a tale data, e fino alla nomina dell'attuale commissario straordinario (19 dicembre 2013), è emerso altresì l'intento del senatore di incidere sulla nomina del commissario, intervento che, tuttavia, non è andato a buon fine.

Secondo l'autorità giudiziaria, dopo la nomina del commissario Bartolomeo Cozzoli, sarebbe emersa in maniera chiara la volontà del politico di farlo affiancare da altri due professionisti, in modo tale da metterlo in minoranza e, quindi, a continuare a mantenere il controllo dell'Ente (paragrafo 11.b), pagina 302.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, nell'espone il quadro cautelare, l'autorità giudiziaria (pagine 520 e seguenti) conferma, quindi, che il potere del senatore Azzollini è stato esercitato dal mese di luglio del 2009.

Il GIP osserva che la circostanza che egli (Azzollini), a differenza degli amministratori ufficiali dell'Ente, non abbia agito per interessi di natura economica (non vi è infatti prova che il senatore abbia conseguito o tentato di conseguire un lucro dalla gestione occulta della Congregazione) non impedisce di considerarlo componente dell'associazione a delinquere, per giunta con la posizione di capo, avendo comunque l'indagato agito per interessi di tipo personale e politico, costituendo la Congregazione un bacino di consenso politico-personale di notevole portata.

Sempre con riguardo alle esigenze cautelari, viene rimarcato il tentativo di interferire sulla nomina del Commissario da parte di coloro che di fatto gestiscono la struttura e la volontà

del *management* occulto di far affiancare il commissario di nomina governativa da altri due commissari che di tale gruppo fossero espressione; ciò allo scopo di mantenere il controllo dell'Ente anche in costanza di commissariamento (pagina 521 dell'ordinanza).

Invero, riferisce l'autorità giudiziaria, nonostante l'Ente si trovi in Amministrazione straordinaria sin dal dicembre 2013, a distanza di oltre un anno dall'avvio del commissariamento, l'*entourage* del senatore continuerebbe - testualmente - *"ad operare all'interno della struttura e ad essere riconosciuto dai dipendenti della stessa quale espressione di un potere tuttora persistente"*. La sottoposizione dell'Ente alla procedura di Amministrazione straordinaria non avrebbe, quindi, costituito un momento di cesura rispetto alla stagione dominata dal vecchio gruppo di comando che, anzi, avrebbe tentato e tenterebbe, continuamente e sistematicamente, di condizionare la gestione commissariale (pagina 527 dell'ordinanza).

I dati esaminati, a quanto afferma l'autorità giudiziaria, consentirebbero, quindi, da un lato di rafforzare il grave quadro indiziario emerso a carico del senatore Azzollini, dall'altro di confermare la stringente attualità del pericolo di reiterazione criminosa da parte del medesimo (pagina 527 dell'ordinanza).

Quanto alla scelta delle misure cautelari (Capitolo 17 dell'ordinanza, pagina 559), il pubblico ministero - in relazione alla posizione del senatore Antonio Azzollini e di altri imputati - ha ritenuto adeguata alle esigenze

cautelari la misura degli arresti domiciliari.

Con particolare riguardo al senatore Azzollini, tale misura è ritenuta dall'autorità giudiziaria proporzionata rispetto alla gravità dei reati contestati in qualità di "amministratore di fatto" della Congregazione della Divina Provvidenza e, al contempo, sufficiente ad impedire di continuare ad esercitare in maniera occulta quel potere sull'Ente, che ha consentito, negli ultimi anni, di fare della Congregazione stessa una merce di scambio per assecondare interessi politici e clientelari.

L'autorità giudiziaria ritiene infatti che misure cautelari di portata meno incisiva rispetto agli arresti domiciliari (coercitive non custodiali o interdittive) non potrebbero garantire la collettività dal pericolo di reiterazione criminosa; nel caso del senatore Azzollini, infatti, resterebbe immutato il potere di controllo della struttura per la ragione che, essendo libero, potrebbe - leggo testualmente - *"senza alcun freno portare avanti quella gestione occulta che ha contribuito a determinare l'irreversibile dissesto dell'Ente"*.

In ragione della pena che potrebbe essere irrogata, viene esclusa la possibilità che gli imputati (tra i quali il senatore Azzollini) beneficino della sospensione condizionale della pena. L'autorità giudiziaria ritiene, infatti, che ricorrano tutti i presupposti previsti dall'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale per l'applicazione delle misure custodiali, in ragione dei limiti edittali.

* * *

La tutela della funzione di parlamentare e il diritto costituzionale del parlamentare ad esprimere un proprio punto di vista - in tutte le forme in cui la di lui funzione si esprime - contengono il senso della guarentigia e della compressione della ordinaria tutela e procedura giurisdizionale, la cui restrizione viene dunque attuata, a certe condizioni definite dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in modo proporzionato allo scopo per cui la limitazione medesima si realizza.

In altre parole, l'assunzione di una posizione, in senso lato politica, non può essere sindacata e sanzionata, dunque non può essere perseguita dall'autorità giudiziaria, la cui ordinaria competenza si arresta - tanto è rilevante tale libertà parlamentare - ben prima della effettiva e conclamata persecuzione, ma già alle soglie del *fumus*, della parvenza di persecuzione politica. Sia essa del magistrato stesso, animato da dissenso personale, sia essa di un terzo estraneo, il quale veicoli la propria istanza punitiva e persecutoria attraverso l'impulso alla obbligatoria iniziativa penale, il membro del consesso parlamentare non può vedere limitata la propria funzione rappresentativa a causa di una iniziativa procedimentale che trae origine da un probabile, o possibile, intento persecutorio.

Quindi il *fumus persecutionis* è esattamente il recinto logico delle riflessioni della Giunta, la quale non può in alcun modo qualificarsi come organismo di giurisdizione

parlamentare, non può cioè in alcun modo addivenire ad alcun sindacato processuale, ulteriore rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale, né può in alcun modo cedere alla tentazione di configurare un privilegio sistemico per il parlamentare, tanto odioso quanto non facilmente spiegabile, sia dal punto di vista costituzionale che sovranazionale.

L'ingente richiesta proveniente dalla magistratura, inquirente e decidente, assistita da corposa documentazione probatoria, rappresenta un punto di vista, logico e giuridico, meritevole di attenzione tanto quanto la altrettanto ragionevole richiesta del parlamentare di vedere accolte le proprie argomentazioni difensive, supportate da un ragionamento alternativo a quello contenuto nella richiesta di misura cautelare.

Le due verità, quella per così dire accusatoria e quella difensiva, possiedono una dignità e una ragionevolezza che la Giunta non può in alcun modo sindacare nelle forme di un improbabile accertamento di merito.

La rivisitazione logica e giuridica del punto di vista cautelare è naturalmente possibile, ma è affidata, per il parlamentare quanto per il comune cittadino, alle forme di discussione processuale - dal riesame fino al grado di legittimità - quali appuntamenti procedurali di un giusto processo e di un giusto equilibrio fra punti di vista differenti in materia così delicata, quale quella della libertà personale dei cittadini. Al Senato, e prima ancora alla Giunta, compete invece una lettura d'insieme volta a comprendere l'esistenza o meno di una

persecuzione politica espressa nelle forme di una dinamica giudiziaria, eventualmente viziata dal *fumus persecutionis* e in questo senso, solo in questo senso, insincera e intollerabile e, dunque, censurabile dal controllo parlamentare.

Occorre sfuggire alla logica binaria del colpevole *versus* innocente, accusa *versus* difesa, e si deve invece condurre il ragionamento alla sola ed esclusiva valutazione espressa nel sintagma che traduce il senso della tutela costituzionale da cui ha preso le mosse: nulla di più, nulla di meno del *fumus persecutionis*.

Questo particolare angolo di osservazione spiega anche quello che, altrimenti, potrebbe apparire un innaturale disequilibrio dialettico, la facoltà cioè del parlamentare di esporre il proprio convincimento — quanto appunto alla presenza del *fumus* — in assenza di un garantito contraddittorio con la parte alla quale si addebita la parvenza di persecuzione, a riprova di una traccia logica che contiene il senso del sindacato giuntale e senatoriale, interessato alla funzione parlamentare, nel caso in questione raccontata dal senatore Azzollini, e dalla derivata ostilità, affidata anch'essa al racconto del Senatore interessato, di cui appunto l'iniziativa giudiziaria sarebbe diretta o indiretta derivazione. Non vi è scambio di punti di vista, non vi è dibattito fra colui che perseguita e colui che è perseguitato, non vi è spazio per prova contraria; il senatore può ampiamente dire e sostenere tutto quello che ritiene rilevante sulla subita persecuzione, sapendo di dover documentare il proprio punto di vista ed offrirlo unilateralmente al dibattito giuntale e

parlamentare. E' così importante la posta in giuoco, la di lui libertà politica e parlamentare, da essergli consentito la più ampia dimostrazione di una persecuzione non altrimenti fronteggiabile, se non con l'ausilio di una decisione di *collegio* e di *Colleghi*.

Secondo la difesa del senatore Azzollini il processo di cui la Giunta è chiamata ad occuparsi, nella particolare forma di autorizzazione alla richiesta di custodia domiciliare, sarebbe legato alla persecuzione da lui subita in ragione di alcune iniziative a lui riconducibili: a) un particolare indirizzo politico legislativo a favore dell'ente; b) una ostilità dell'ufficio precedente in conseguenza di un diniego per una diversa indagine, anch'essa curata dalla medesima Procura; c) una anomala vicinanza del commissario straordinario, contiguo alla idea accusatoria, con professionista legato da rapporto di parentela con altro magistrato, appartenente al medesimo ufficio di Procura; d) la presentazione da parte del senatore Azzollini di una denuncia penale e di un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti di magistrati che, nella diversa e citata indagine sempre a suo carico, avrebbe esercitato le proprie funzioni in maniera disciplinarmente anomala e, persino, penalmente rilevante; e) infine, una personale ostilità del principale testimone d'accusa, veicolata in dichiarazioni accusatorie insincere e contraddittorie.

In verità la prova di tale dichiarata persecuzione resta confinata in documentazione piuttosto fragile, ai limiti della inconsistenza, e soprattutto

esposta a plateali contraddizioni logiche.

Iniziando dall'indirizzo legislativo a favore dell'ente, si è rilevato che la costruzione accusatoria si sofferma sulla coerenza delle iniziative parlamentari del senatore Azzollini, ma al dichiarato intento di indagarne e svelarne la finalità illecita maturata all'interno di un contesto delinquenziale di cui il senatore Azzollini è considerato parte integrante. L'indirizzo legislativo, patrocinato dal senatore Azzollini, nella idea accusatoria rappresenta una parte della complessa dinamica di cui si sospetta la anomalia, e dunque è ben lontana da sostanziare un motivo di risentimento e di persecuzione attuata per altre vie. Detto in altro modo, il sindacato legislativo — ammesso che possa esercitarsi e venga di fatto esercitato — è connesso esattamente al tipo di indagine svolta dai pubblici ministeri inquirenti, i quali ritengono di ritrovare elementi di conferma di un punto di vista accusatorio interno al processo per cui è causa e che esprime, semmai, la ricerca di una logica d'insieme, e non l'occasione di una persecuzione per via giudiziaria. Resta inverosimile l'intento persecutorio, tanto quanto l'idea di poter minimamente sindacare direttamente la scelta legislativa, sulla quale non può immaginarsi alcun controllo di legalità penalistica.

Rispetto, invece, alla presunta ostilità dell'ufficio precedente, si è evidenziato che la cosiddetta indagine sul porto di Molfetta appartiene in realtà, e così la richiesta di uso delle intercettazioni, a magistrati diversi da quelli che hanno chiesto l'applicazione

della misura cautelare. E parimenti diverso risulta il giudice per le indagini preliminari che ha firmato la ordinanza cautelare. Tale circostanza esclude di poter ritenere che si palesi un rapporto di causa effetto fra l'una e l'altra iniziativa processuale, a meno di non addivenire alla poco verosimile deduzione di ritenere che l'insoddisfazione di alcuni magistrati possa essere la causa di una soddisfazione ricercata da altri magistrati in una incredibile visione corporativa, palesemente antitetica all'idea di servizio e ricerca della verità che guida — salvo prova contraria — le iniziative processuali dei singoli magistrati. Come pure, rispetto alla anomala vicinanza tra commissario straordinario e professionista parente di altro magistrato, si è rilevato che il sostituto procuratore, il cui fratello avrebbe ricevuto incarico legale dal commissario straordinario, è anch'egli figura estranea al procedimento penale del quale la Giunta si è occupata, né si è ritenuto che l'incarico affidato a professionista esterno possa incontrare qualche chiave di lettura, che consegna elementi certi a favore del supposto *fumus persecutionis*.

O ancora, rispetto alla denuncia penale ed esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, si è reso evidente che i magistrati attratti nelle segnalazioni presentate dal senatore Azzollini — e a quanto pare non seguite da iniziative concludenti — sono anch'essi diversi dai due pubblici ministeri firmatari della richiesta, e dal giudice per le indagini preliminari firmatario della ordinanza. C'è di più, semmai ve ne fosse bisogno, poiché l'argomento incontra una ulteriore e

definitiva smentita, nel punto di vista espresso dal Tribunale del riesame, la cui composizione collegiale, e persino autorevole, allontana la già remota possibilità di una congiura giudiziale viziata da un *fumus persecutionis* che avrebbe pervaso, a questo punto, il giudizio di ben sei magistrati, gli ultimi tre, come detto, distanti anche topograficamente dalle vicende di cui alla presente riflessione.

E, infine, sulla presunta ostilità del principale testimone d'accusa, si è sottolineato che il corposo supporto probatorio, di quasi 20 faldoni e migliaia di documenti, posto a base della richiesta cautelare — naturalmente leggibile in chiave accusatoria, tanto quanto in chiave difensiva, e naturalmente sindacabile dal primo ed immediato controllo di legalità dinanzi al Tribunale del riesame oltre che dalla

successiva verifica di legittimità — consentono di guardare al *fumus persecutionis* del citato testimone d'accusa come uno solo dei tasselli argomentativi sui quali è costruita la richiesta sulla quale la Giunta ha svolto le sue riflessioni.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

STEFANO, *relatore*